

STATUTO

ASSISTITALIA CE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA UNITA' ITALIANA
2

Numero REA: CE - 346019

Codice fiscale: 04675130613

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n.9171

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale denominata **"ASSISTITALIA CE' Società Cooperativa Sociale ETS"**

Art. 2 - La cooperativa ha sede legale in **Caserta**.

Con delibera dell' organo amministrativo possono essere istituite e sopprese ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2070.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, senza finalità speculative, si propone, ai sensi della Legge 8.11.1991 n.381, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'offerta di servizi di assistenza socio-sanitaria integrata ed educazione sanitaria.

La Cooperativa opera nei seguenti settori:

- Servizi socio-sanitari, assistenza agli anziani;
- Attività di assistenza socio-sanitaria domiciliare e non, per il recupero di persone socialmente svantaggiate, in particolare anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;
- Attività e gestione di case famiglia, centri diurni e/o notturni (SIR, RSA, Case Albergo, Centri di Aggregazione, Centri Polivalenti, Centri Polifunzionali, Centri Sociali, Centri per la Famiglia, Comunità Alloggio) di accoglienza, di primo intervento e di comunità alloggio, in particolare per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, ed in genere verso ogni persona bisognosa;
- Attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività di asilo nido;
- Attività di assistenza e aiuto alle famiglie economicamente disagiate;
- Servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri volontariamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- Attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istituzioni;
- Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali,

sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;

- Attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di zingari, viaggianti, profughi, e qualsiasi altro gruppo socialmente in condizioni di precarietà;

- Servizi di gestione di centri di riabilitazione;

- Servizi di gestione di centri diurni e di altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative (gite - soggiorni climatici e quant'altro), di laboratorio (pittura - scultura - disegno - modellismo - musica - teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteca e cineforum;

- Attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per i minori ed adulti destinatari dello scopo sociale, in particolari degli immigrati e degli zingari;

- Attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;

- Attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;

- Attività di turismo sociale;

- Attività di protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

- Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto alle attività previste dallo Statuto;

- Attività di gestione di corsi di formazione professionale attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze;

- Attività di studio e realizzazione di progetti globali di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione anche in funzione dell'organizzazione aziendale e amministrativa, e la ricerca di fonti di finanziamento previste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e della CEE;

- Attività di gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informa-giovani;

- Attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio-sanitario ed educativo.

La cooperativa potrà operare sia in Italia che all'estero.

La cooperativa potrà comunque svolgere qualsiasi attività complementare a quelle sopraelencate in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., o in qualsiasi altra forma, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ai sensi della legge n. 381 dell'8.11.1991. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Agli stessi potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa stessa per la totalità dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell' art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

ART.6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda

all'Organo Amministrativo. La procedura di ammissione è disciplinata dall'art.2528 C.C..

ART.7) Il nuovo ammesso deve versare entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta ed una somma "una tantum" a titolo di sovrapprezzo da determinarsi annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART.8) Recesso del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso del socio è disciplinato dall'art.2532 C.C..

ART.9) Esclusione - Il socio può essere escluso soltanto nei casi espressamente previsti dalla Legge. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo. Si applicano le disposizioni dell'art.2533 C.C..

ART.10) Trasferimento delle quote - Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione preventiva dell'Organo Amministrativo. In tutti i casi in cui il socio intende trasferire la propria quota sociale si applicano le disposizioni dell'art.2530 C.C..

ART.11) Nel caso di apertura della successione di un socio, gli eredi o legatari della di lui quota sociale in possesso dei requisiti per l'ammissione, o soltanto quelli tra essi aventi i requisiti stessi, subentreranno nella partecipazione del socio stesso. In caso di pluralità di eredi o legatari si applica il terzo comma dell'art.2534 C.C..

ART.12) Liquidazione della quota - Il socio receduto od escluso e, in caso di successione, gli eredi o legatari del socio, se nessuno tra essi subentrerà nella partecipazione ai sensi del precedente articolo, avranno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

La somma dovuta a titolo di liquidazione della quota, unitamente agli interessi legali maturati, dovrà essere corrisposta dalla società entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.13) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero imprecisato di quote sociali del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna, nei limiti di Legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi

di gestione e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci.

c) dalla riserva speciale, formata con le somme versate dai soci, ai sensi dell'art.6;

d) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito nel rispetto delle norme di legge.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.14) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e agli altri adempimenti di Legge.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) il 30% (trenta per cento) a riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo stesso;

b) una quota dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2545 quinquies C.C. la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

E' in ogni caso espressamente vietato

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, ove ciò sia previsto, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' in ogni caso vietata, ai sensi dell'art.8, 2° comma, del D.Lgs. 3.7.2017 n.117, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART.15) I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci alla società, previa adozione di apposito regolamento interno, ai soli fini dell'impiego per operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci alla società devono considerarsi infruttiferi.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART.16) L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Nei casi previsti dalla legge l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' competenza della assemblea ordinaria:

- la nomina dell'organo amministrativo, la sua revoca, la delibera relativa alla azione di responsabilità nei suoi confronti e la determinazione del compenso dello stesso;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dall'Organo Amministrativo.

L'assemblea straordinaria

- delibera sulle modifiche dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile;
- approva i regolamenti interni.

ART.17) L'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante comunicazione ai soci, almeno otto giorni liberi prima della adunanza, mediante raccomandata, anche a mano.

E' ammessa altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta elettronica o fax purchè il socio convocato abbia preventivamente fornito i relativi indirizzi.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona scelta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario.

L'assemblea, anche in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dall'art.2479 bis del codice civile. Quando l'assemblea non ha per oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza.

ART.18) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano essere soci da almeno novanta giorni.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalla Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci o da soggetti terzi mediante delega scritta; ciascun delegato può rappresentare al massimo tre soci.

AMMINISTRAZIONE

ART.19) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti variabile da tre a cinque membri eletti dall'assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Gli amministratori, ricorrendone i presupposti, possono essere nominati per un periodo anche superiore a tre esercizi od a tempo indeterminato, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ART.20) L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per Legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art.2381 C.C. i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.21) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale ovvero altrove purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da ciascuno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano o con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo, se nominato.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti e informati della riunione tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominati; resta fermo il diritto di ciascuno de-

gli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

RAPPRESENTANZA

ART.22) La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o legittimo impedimento i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente.

La rappresentanza e la firma sociale è altresì attribuita agli Amministratori all'uopo delegati, nei limiti della delega conferita.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE DEI CONTI

ART.23)

1. Nei casi previsti dalla legge o per volontà dei soci è nominato l'Organo di controllo (Sindaco o Collegio Sindacale).

Il Sindaco o i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

2. Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

3. Al Sindaco, o al Collegio Sindacale, ove nominati, spetta il controllo contabile della società. L'assemblea dei soci può altresì deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore, nominato dall'assemblea stessa.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.24) La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per volontà dei soci. E' competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e l'attribuzione dei relativi poteri.

Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 3.7.2017 n.117, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, e comunque a fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.25) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello comunicato dal socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 3.7.2017 n.117 per gli enti del Terzo settore e le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmati:

MENNILLO Martina

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica, ai sensi del D.M. n. 22/02/2007, mediante M.U.I. estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.